



Jacopo Sodi
NOTAIO

Allegato "A" al Repertorio n. 16.020

Raccolta n. 7.508

STATUTO
della FONDAZIONE SESA
Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita per volontà della società SeSa s.r.l. la Fondazione denominata: "Fondazione SeSa - Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata "Fondazione SeSa - ETS").

La Fondazione ha sede in Empoli.

Eventuali modifiche della sede all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazione dello statuto.

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo

Anche ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS)- d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni-la Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale.

Ai sensi delle lett. a), b), d) e h) dell'art. 5, comma 1 del CTS, scopo della Fondazione è svolgere attività di educazione, ricerca scientifica, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, sul territorio della Regione Toscana.

La Fondazione, nell'ambito delle materie di interesse istituzionale, potrà in particolare:

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri di studio, tavole rotonde, e più in generale iniziative di carattere scientifico ed educativo;
 - promuovere e favorire l'educazione, l'istruzione in particolare dei giovani, nel territorio di riferimento, anche mediante l'istituzione di borse di studio e/o la concessione di liberalità;
 - svolgere attività di beneficenza a favore di categorie sociali economicamente svantaggiate, anche ma non solo nel territorio di riferimento;
 - promuovere iniziative ed attività di carattere assistenziale, anche di tipo sanitario, dirette a contribuire in particolare al benessere dei dipendenti del gruppo SeSa.
- Nello svolgimento della propria attività la Fondazione potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di attuazione dell'art. 6 del CTS tempo per tempo vigente.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale fornita dal Fondatore con l'atto costitutivo e può essere aumentato con l'osservanza dalle norme vigenti da donazioni, eredità, legati, contributi ed erogazioni che pervengano alla Fondazione per aiutarla a conseguire il suo fine.

Il fondo di dotazione è pari ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Il fondo di gestione comprende tutti gli altri beni destinati all'attività istituzionale della fondazione.

A conseguire il proprio fine la Fondazione provvede con le rendite del proprio patrimonio o con contribuzioni straordinarie, ricevute anche da terzi, restando totalmente estranea alla sua attività ogni finalità commerciale od anche semplicemente economica.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, così come qualunque altra entrata o contributo, saranno interamente devoluti agli scopi civici, solidaristici e di utilità sociale della Fondazione.

Articolo 4 - Organo Amministrativo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da

otto membri, scelti dall'organo amministrativo del Fondatore; ad essi si applica l'art. 2382 c.c..

I due componenti Paolo Castellacci e Piero Pelagotti sono nominati a vita.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Fondatore provvede alla nomina dei membri necessari ad integrare il Consiglio di Amministrazione in ogni ipotesi in cui qualcuno dei consiglieri venga meno.

I membri del Consiglio durano in carica fino a scadenza - ad eccezione di quelli nominati a vita, che non scadono -, revoca o dimissioni.

La revoca può essere deliberata dal Fondatore solo per giusta causa e deve essere comunicata al destinatario per raccomandata A.R..

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del CTS, gli amministratori entro trenta giorni dalla nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, con l'indicazione di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza.

Articolo 5 - Scelta del Presidente e del Vice-Presidente

La carica di Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al signor Paolo Castellacci, il quale potrà in ogni momento rinunciare.

La carica di Vice-Presidente spetta di diritto, vita sua durante, al signor Piero Pelagotti, il quale potrà in ogni momento rinunciare.

Venuti meno quelli originari sopra individuati, la scelta del Presidente e del Vice-Presidente spetterà al Consiglio di Amministrazione, che li eleggerà nel proprio seno, se a ciò non avrà provveduto il Fondatore.

Articolo 6 - Funzioni del Presidente e del Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
- c) ha facoltà di delegare parte delle proprie competenze ai propri componenti i quali, in tal caso, avranno obbligo di rendiconto.

Articolo 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, video e/o audio collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9 - Quorum

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a votazione palese.

Articolo 10 - Verbalizzazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - Segretario generale e Tesoriere

Il Segretario generale ed il Tesoriere del Consiglio sono nominati dal Consiglio stesso al suo interno; il Consiglio provvede a determinarne i compiti.

Articolo 12 - Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il ruolo di consigliere è svolto a titolo volontario e non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 13 – Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico promuove le attività della Fondazione proponendo iniziative meritevoli di essere attuate da parte della Fondazione e svolge per il Consiglio di amministrazione una funzione consultiva.

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti nell'ambito di personalità del mondo accademico, professionale, finanziario e, eventualmente, ecclesiastico.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano, che ne coordina l'attività.

Il Comitato tecnico-scientifico è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti quello di chi presiede è prevalente.

I membri del Comitato tecnico-scientifico prestano la propria opera gratuitamente. Hanno comunque diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali

Articolo 14 – Organo di controllo- Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo, monocratico o composto da tre soggetti, è nominato dal fondatore, che ne determina il compenso e ne individua altresì il Presidente, se collegiale; dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i componenti sono scelti tra le

categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, iscritti nel Registro dei Revisori Legali; ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ai suoi componenti si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di legge, salvo differente scelta del Consiglio di Amministrazione di affidarla ad un revisore legale o ad una società di revisione legale;
- svolge le funzioni di cui all'art. 30, comma 7, del CTS.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, la Fondazione deve nominare un revisore legale o una società di revisione legale, che verrà scelto dal Fondatore, che ne determina il compenso. Il revisore unico o la società di revisione legale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 15 – Bilancio e libri sociali

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo viene redatto e approvato dal consiglio di amministrazione della Fondazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in conformità all'articolo 13 del CTS.

Ove superati i limiti previsti, la Fondazione ottempererà alle previsioni pubblicitarie dell'art. 14 del CTS.

La Fondazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS.

È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione o altre riserve, considerandosi distribuzioni anche quelle previste dall'art. 8, comma 3, del CTS.

Articolo 16 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Fondazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, mediante delibera del consiglio di amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe operanti nella Regione Toscana o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, in particolare in materia di fondazioni, nonché alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017.

F.to Jacopo Sodi Notaio

Certifico io sottoscritto Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Si rilascia la presente copia per uso iscrizione RUNTS. Firenze, 30 settembre 2022